

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEGAN, PATRIARCA, BERNARDI, RUFFINO,  
VENTURI, SALERNO, D'AMELIO, IANNI e COVELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1987

Misure per favorire lo sviluppo dei collegamenti marittimi  
di cabotaggio ed incentivare l'intermodalità dei trasporti  
terra-mare

ONOREVOLI SENATORI. – Il Piano generale dei trasporti, approvato, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 245, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 1986 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, sottolinea l'esigenza di promuovere lo sviluppo del cabotaggio realizzando strategicamente «un'offerta di servizi integrati terra-mare per collegamenti longitudinali sufficientemente lunghi da risultare convenienti in termini aziendali... rispetto al tutto strada».

Il Piano, quindi, segnala la necessità di una rapida rimozione degli ostacoli di ordine istituzionale ed amministrativo che si frappongono ad uno sviluppo dell'opzione marittima nei trasporti nazionali (vedi pagine 66 e 67 del

Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* citata).

Il cabotaggio liberato da condizionamenti di origine burocratico-doganale e da oneri non dovuti per servizi non essenziali può acquisire, infatti, in una sorta di autonomia funzionale, una dimensione di maggiore respiro, proponendosi come fattore di cambiamento dell'assetto dei trasporti interni.

Il disegno di legge, che intende maggiormente favorire l'incentivazione dell'intermodalità, interviene sui nodi portuali determinando, in sintonia con le indicazioni del Piano generale dei trasporti, scali ed aree da destinarsi esclusivamente alle operazioni di navi adibite a collegamenti marittimi fra porti nazionali.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Così facendo si intende raggiungere il doppio obiettivo di superare gli intralci costituiti dagli accertamenti doganali - non necessari trattandosi di movimentazione di merci all'interno del nostro Paese - separando il traffico in questione in arrivo e in partenza dal traffico internazionale (già attualmente ciò avviene per il traffico esercito dall'Ente Ferrovie dello Stato in esenzione da accertamenti doganali), e di eliminare i denunciati sovraccosti portuali dovuti all'intervento delle maestranze portuali, sia pure nel rispetto della sicurezza della navigazione e delle relative operazioni di carico e scarico.

Per favorire l'intermodalità terra-mare è necessario però, oltre alle misure di cui è sopra parola, provvedere ad interventi infrastrutturali nei porti (che verranno individuati per i bacini di utenza potenziale), volti a consentire facilità e rapidità di accesso dei mezzi gommati e ferroviari alla nave, e viceversa.

L'allegato provvedimento prevede, pertanto, che si provveda alla realizzazione dei necessari interventi, utilizzando l'agile strumento dell'affidamento in concessione, per la progettazione e realizzazione delle opere in questione, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 15 del 1974.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei collegamenti marittimi di cabotaggio, incentivando l'intermodalità nei trasporti mare-strada-ferrovia, secondo le indicazioni del Piano nazionale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, tenuto conto dei bacini di utenza, individua i porti da destinare, in tutto o in parte, ad attrezzature ai detti fini.

2. Il Ministro della marina mercantile ha facoltà di stipulare apposite convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche per la individuazione dei bacini di utenza e la predisposizione del conseguente programma.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1987, la spesa complessiva di 2.000 milioni di lire.

## Art. 2.

1. Nei porti di cui all'articolo 1, con provvedimenti formali della competente autorità, sono individuate e separate dagli spazi utilizzati per traffici internazionali apposite aree da destinare esclusivamente all'attracco di navi in traffico di cabotaggio e all'accesso e sosta di mezzi utilizzati in servizi di traffico integrato terra-mare.

## Art. 3.

1. Gli enti e le aziende portuali o l'autorità marittima, preposti alla gestione dei porti di cui all'articolo 1, formulano proposte al Ministro della marina mercantile per il potenziamento, l'attrezzatura, la delimitazione delle aree riservate di cui all'articolo 2, per la

realizzazione di varchi di accesso distinti da quelli utilizzati dal traffico internazionale, nonchè per le eventuali necessarie infrastrutture di raccordo.

2. Sulle proposte deve essere acquisito il parere del comune e della regione interessata; trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere, ove non espresso, si intende favorevole.

#### Art. 4.

1. Nei porti di cui all'articolo 1, sulla base delle proposte delle autorità di gestione dei porti stessi, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a realizzare le opere necessarie per la creazione, la delimitazione, l'attrezzatura delle aree e le infrastrutture necessarie per l'imbarco, lo sbarco, la sosta dei mezzi, nonchè le eventuali necessarie opere di raccordo.

2. Il Ministro della marina mercantile si avvale per la realizzazione dei suddetti interventi delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, nel triennio 1987-1989, la spesa complessiva di 70 miliardi di lire, ripartita in ragione di 10 miliardi per l'anno 1987, 30 miliardi per il 1988 e 30 miliardi per il 1989.

#### Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge le operazioni portuali relative al traffico merci, passeggeri e autoveicoli al seguito su navitraghetto o portacontenitori, adibite a collegamenti marittimi tra porti nazionali, sono esenti dalla riserva del lavoro portuale di cui all'articolo 110 del codice della navigazione.

2. Le operazioni di imbarco e sbarco dei carri ferroviari in traffici di cabotaggio, effettuate in scali o aree portuali specificamente destinati a servizi intermodali mare-ferrovia, sono gestite in autonomia funzionale dall'Ente Ferrovie dello Stato.

3. Fuori delle ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2, per le operazioni portuali in traffico di cabotaggio nei porti di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro della marina mercantile è

data autonomia funzionale agli utenti che dimostrino di avere le capacità tecniche e le attrezzature necessarie, compatibilmente con le esigenze organizzative dello scalo.

4. L'organizzazione delle operazioni portuali di cui ai commi 1, 2 e 3 è attuata dal comando di bordo o da un suo incaricato d'intesa con la competente autorità portuale.

#### Art. 6.

1. Al fine di alleviare eventuali conseguenze occupazionali, per i soci, ed economiche, per l'amministrazione delle compagnie lavoratori portuali presenti nei porti interessati, vengono erogati alle stesse contributi fino ad un massimo di 10 miliardi per il 1987, 30 miliardi per il 1988 e 30 miliardi per il 1989.

2. I contributi sono definiti per ogni singola compagnia con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a disporre la revisione degli organici delle compagnie lavoratori portuali dovuti all'applicazione della presente legge.

#### Art. 7.

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1987, 60 miliardi per l'anno 1988, 60 miliardi per l'anno 1989, si provvede:

a) relativamente all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti»;

b) relativamente agli anni 1988 e 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti» iscritto ai fini del bilancio annuale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.